

polazioni di quei luoghi sono state caldegiate per l'ubicazione di tale stazione due diverse soluzioni: l'una perchè essa venga impiantata in corrispondenza all'attuale fermata di Quercianella, l'altra per la costruzione allo sbocco della strada detta del Vaiolo.

« Per questa soluzione si sono interessati i frazionisti delle località indicate nell'interrogazione; ma gli studi fatti hanno dimostrato che essa deve essere esclusa per difficoltà d'ordine tecnico. Dagli studi stessi è risultato che il punto più prossimo allo sbocco della suddetta via, in cui potrebbe costruirsi la stazione, sarebbe quello corrispondente al km. 12-827; ma di fronte a tale ubicazione si è dovuto riconoscere essere molto più conveniente il trasformare in stazione la fermata di Quercianella spostandola verso Castiglioncello: e ciò sia in quanto in tal modo si serve meglio una zona dove notasi un discreto sviluppo edilizio e dove potrà anche svilupparsi un traffico non trascurabile per trasporti di pietrame, sia perchè agli effetti della circolazione dei treni resterà più regolarmente divisa la tratta fra le due stazioni di Castiglioncello e Ardenza.

« Del resto la stazione nella località prescelta sarà lontana dallo sbocco della via del Vaiolo e quindi dai paesi citati nella interrogazione appena 120 metri più di quanto ne disterebbe la stazione al chilometro 12-827; e quindi sarà tale da servire ugualmente bene ai paesi medesimi. Ed anche, infine, per la costruzione della stazione in detta località sono stati offerti contributi nelle relative spese non meno che per la costruzione nell'altra località.

« Il ministro  
« SACCHI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Chiaradia « per conoscere con quali criteri intenda attuare la legge 19 dicembre 1912 sull'ordinamento giudiziario e il successivo decreto 8 gennaio 1914, e precisamente per sapere: a) se per coprire i posti nelle sedi in cui i giudici sono aumentati, il ministro intenda, prima di ordinare trasferimenti d'ufficio, fare interpellare i magistrati per sapere se ci sia chi desideri essere trasferito in una di quelle sedi; b) se il ministro, eccettuati i casi eccezionali nei quali i giudici potranno restare in soprannumero nelle

loro sedi, intenda attuare la riforma entro il 30 aprile 1914, ovvero progressivamente entro il 31 dicembre 1914; c) come il ministro intenda coprire i posti aumentati nel pubblico ministero e se creda opportuno che i giudici in soprannumero vengano nelle loro sedi applicati all'ufficio del pubblico ministero ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Riferendomi ai tre punti dell'interrogazione, posso assicurare l'onorevole Chiaradia che:

« a) per coprire i posti di giudice nelle sedi in cui il personale è stato aumentato, il Ministero si propone di evitare, per quanto è possibile, i tramutamenti d'ufficio volendo, preferibilmente, provvedere col consenso dei magistrati. Si ritiene invero che, salvo casi eccezionali non si presenterà il bisogno di dover ricorrere a provvedimenti d'ufficio, tenuto conto che i tribunali che hanno ottenuto aumento di giudici sono, per la maggior parte, quelli dei grandi centri, per i quali non mancano gli aspiranti;

« b) l'articolo 2 del Regio decreto 8 gennaio 1914, n. 6, dà la facoltà di poter ritardare la completa esecuzione delle nuove piante fino al 31 dicembre 1914;

« L'articolo 3 del succitato Regio decreto prefigge invece un termine che si riferisce non all'attuazione delle piante in sè stesse ma al modo di attuarle. Per effetto di tale articolo il Ministero può, fino al 30 aprile 1914, provvedere agli spostamenti necessari per l'attuazione delle piante con una procedura più rapida dell'ordinaria, omettendo cioè la preventiva pubblicazione delle vacanze. Il Ministero si avvarrà di questa facoltà nei più stretti limiti possibili volendo anche da ora al 30 aprile seguire, salvo casi eccezionali, la procedura ordinaria.

« In ogni caso, si faccia o no uso della disposizione dell'articolo 3, resta ferma la proroga concessa per l'attuazione delle piante fino al 31 dicembre 1914, termine del quale il Ministero intende avvalersi, volendo procedere a detta attuazione progressivamente ed a grado.

« c) Ai posti aumentati nel pubblico ministero si provvederà nel modo normale, cioè passando nella carriera requirente i giudici che ne facciano domanda, e ne abbiano le attitudini ed, in caso di bisogno, disponendo del personale dei pretori che hanno compiuto tre anni nei mandamenti a norma del disposto dell'articolo 9, primo capo-